

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1248 del 29/04/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE TASSONI WALTER SRL DI CORREGGIO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1248 del 27/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di REGGIO NELL'EMILIA
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventinove APRILE 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di REGGIO NELL'EMILIA, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.2590/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"TASSONI WALTER Srl" - Correggio.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"TASSONI WALTER Srl"**, avente sede legale e stabilimento in Comune di **Comune di Correggio – Via Costituzione n.16** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di verniciatura industriale a polvere, acquisita agli atti di ARPAE con prot.**PGRE/2016/408** del **19/01/2016**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
2. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
3. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il nulla osta del Comune di Correggio allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali prot.n.4319 del 07/03/2016, acquisito in data 20/04/2016 con prot. PGRE/2016/4085;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"TASSONI WALTER Srl"** ubicato nel comune di **Correggio – Via Costituzione n.16** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali ai sensi del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia n.prot.45815/40/2010 del 26/07/2010;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06.**

- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**TASSONI WALTER Srl**" è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Correggio – Via Costituzione n.16** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di **verniciatura industriale a polvere** con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

LINEA PICCOLA

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BRUCIATORE SGRASSAGGIO PER	1050	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E2	INGRESSO SGRASSAGGIO TUNNEL	600	Oltre il colmo del tetto	12	Fosfati (Come PO4)	< 5	
E3	BRUCIATORE SGRASSAGGIO PER	1050	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E4	ZONA FOSFOSGRASSAGGIO PER	600	Oltre il colmo del tetto	12	Fosfati (Come PO4)	< 5	
E5	USCITA FOSFOSGRASSAGGIO TUNNEL	600	Oltre il colmo del tetto	12	Fosfati (Come PO4)	< 5	
E6	VERNICIATURA POLVERE CON	20000	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare	< 5	
E8	BRUCIATORE FORNO DI COTTURA	1600	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E9	FORNO DI COTTURA ENTRATA USCITA	1000	Oltre il colmo del tetto	12	COV (Come C-Tot)	< 50	
E10-E11	FORNO DI COTTURA (AL CENTRO)	1000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	12	COV (Come C-Tot)	< 50	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E12	RAFFREDDAMENTO	30000	Oltre il colmo del tetto	12	----	-----	

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per il parametro **materiale particolare e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

LINEA GRANDE

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E13	BRUCIATORE PER FOSFOSGRASSAGGIO	1050	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E14	ENTRATA TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO	800	Oltre il colmo del tetto	12	Fosfati (Come PO4)	< 5	
E15	CENTRO TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO	800	Oltre il colmo del tetto	12	Fosfati (Come PO4)	< 5	(*)
E16	USCITA TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO	800	Oltre il colmo del tetto	12	Fosfati (Come PO4)	< 5	
E17	BRUCIATORE FORNO DI ASCIUGATURA	2000	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E18	FORNO ASCIUGATURA	1000	Oltre il colmo del tetto	12	----	-----	
E20	VERNICIATURA CON POLVERE	28000	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particolare	< 5	
E21-E22	BRUCIATORE FORNO DI COTTURA	2340 Cad.	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particolare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E23	FORNO DI COTTURA (AL CENTRO)	3500	Oltre il colmo del tetto	12	COV (Come C-Tot)	< 50	

ALTRE EMISSIONI

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E24	CABINA DI SABBIATURA	5500	Oltre il colmo del tetto	16 h/anno	Materiale particellare	< 10	
E25	FORNO DI SVERNICIATURA TELAI	1600	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo COV (Come C-Tot)	< 50 < 500 < 1700 < 20	
E26-E27	RICAMBIO ARIA AMBIENTE	10000	Oltre il colmo del tetto	Salt.	----	----	
E28	CABINA DI SABBIATURA	12000	Oltre il colmo del tetto	12	Materiale particellare	< 10	

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, dei fosfati e dei COV (C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere le seguenti frequenze:

- almeno semestrale per l'emissione n.2 – 4 – 5 – 9 – 10 – 11 - 14 – 15 – 16 – 23 - 25;
- almeno annuale per le emissioni n. 6 – 20 – 24 – 28;
- almeno annuale limitatamente al parametro ossidi di azoto per le emissioni n.1 – 3 – 8 – 13 – 17 – 21 – 22.

3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.PGRE/2016/408 del 19/01/2016;

5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06

- Il presente allegato si riferisce a tre punti di scarico in pubblica fognatura è costituito da acque reflue derivanti dall'attività di lavaggio, classificate come acque reflue industriali, unite alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dalle docce dello stabilimento.
- I reflui domestici vengono convogliati in due fosse settiche prima del loro scarico in pubblica fognatura.
- I reflui industriali in uscita dagli impianti di lavaggio dei due impianti di verniciatura presenti, vengono convogliati verso il depuratore interno, di tipo chimico fisico prima del loro scarico in pubblica fognatura.
- L'approvvigionamento dell'acqua avviene da acquedotto per il funzionamento dei servizi igienici, spogliatoi e in area produttiva, per l'impianto di demineralizzazione, e da pozzo per gli impianti di lavaggio e per l'irrigazione dell'area cortiliva.

Prescrizioni

1. Il volume massimo scaricabile è fissato in 4.000 m³.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi fissati dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
3. Il pozzetto di ispezione deve garantire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
5. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

10. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data **tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
12. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta risulta che in relazione all'intervento oggetto della presente domanda, per l'attività svolta ed alle sorgenti sonore previste nell'esercizio della medesima, sono da ritenersi rispettati i limiti di legge assoluti e differenziali.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.